

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 39

RISOLUZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

d'iniziativa del senatore BORNACIN

approvata il 19 giugno 2012

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche inerenti al settore dell'aerotaxi

La Commissione,

premesso che:

– il settore dell'aerotaxi, comprendente vettori aerei ed elicotteristici, ha fatto registrare negli ultimi anni un sensibile incremento di richieste da parte di singoli ed aziende, che utilizzano detti mezzi non solo per ottimizzare i tempi lavorativi, ma anche per garantirsi possibilità di trasferimento da e per luoghi particolarmente disagiati sotto il profilo della mobilità (è il caso delle piccole isole, il cui collegamento con la terraferma risulta particolarmente disagiata in quanto assicurato per la quasi totalità da vettori marittimi, non in grado di garantire, per ovvi motivi, tempistiche di trasferimento compatibili con le esigenze sia professionali che turistiche dei singoli);

– il servizio di aerotaxi, oltre ad essere connotato, per le ragioni anzidette, da profili di valenza sociale, sì come volto ad assicurare ottimali livelli di trasporto verso luoghi logisticamente disagiati, concorre, in taluni casi, contrariamente a quanto viene generalmente ritenuto, anche ad un abbassamento dei costi di trasferimento;

– l'utilizzo dell'aerotaxi implica, infatti, l'opportunità di scegliere l'aeroporto di partenza e quello di arrivo, decidere l'orario di arrivo e di partenza, raggiungere moltissime città non servite dalle rotte tradizionali, non ricadere nei tempi lunghi per l'imbarco, non affrontare costi aggiuntivi quali spese alberghiere, utilizzo di automobili per spostamenti da grandi aeroporti, eventuali cancellazioni e disagi in aeroporto: sicché tale servizio rappresenta senz'altro un'opportunità produttiva per imprese e aziende che hanno necessità di assicurare facilità di spostamenti per il proprio personale;

– i recenti provvedimenti normativi adottati dal Governo in tema di imposte su imbarcazioni ed aeromobili (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), rischiano di penalizzare fortemente settori produttivi, quali quello del trasporto aereo privato e quello della nautica da diporto, che storicamente hanno sempre rappresentato per l'economia nazionale un efficace volano sia per l'attrazione di investimenti che per l'incremento dei livelli occupazionali;

– in particolare, l'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come introdotto dall'articolo 3-sexies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, prevede che «È istituita l'imposta era-

riale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore»;

– in un'ottica di «temperamento» dell'imposta a carico dei passeggeri, sì come volto a non vedere ulteriormente gravato di oneri un settore già fortemente colpito, sotto il profilo economico, dai recenti provvedimenti di legge, occorre considerare che la norma sopra riportata, per come formulata, è senz'altro suscettibile di modalità applicative improntate alla «gradualità impositiva», considerando che i citati importi di euro 100 a passeggero per tratte non superiori a 1.500 km, e di euro 200 per tratte oltre i 1.500 km, possono senza dubbio essere intesi come valori massimi;

– il sopra richiamato principio di «gradualità impositiva», è del resto contenuto anche nel successivo comma 11 del medesimo articolo 16, con riferimento all'imposta erariale sugli aeromobili privati, laddove viene disposto che: «È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:

a) aeroplani con peso massimo al decollo:

- 1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
- 2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
- 3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
- 4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
- 5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
- 6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
- 7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;»

– nei sensi sopra delineati, e facendo riferimento anche a quanto in precedenza praticato nel diverso settore dei canoni demaniali marittimi (allorquando le determinazioni a suo tempo assunte dall'Agenzia del demanio portarono ad una rideterminazione impositiva graduale degli oneri posti a carico dei concessionari, poi sfociata nel disposto di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007), appare senz'altro praticabile l'adozione di uno specifico provvedimento di carattere interpretativo;

impegna il Governo:

ad adottare apposita norma interpretativa, così formulata:

«Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in tema di imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, si interpretano secondo il prin-

cipio della gradualità impositiva, calcolandosi l'imposta a carico dei passeggeri nelle misure che seguono:

- tratte fino a 150 km: euro 15 a passeggero;
- tratte da 150 a 500 km: euro 25 a passeggero;
- tratte da 500 a 1.000 km: euro 75 a passeggero;
- tratte da 1.000 a 1.500 km: euro 100 a passeggero;
- tratte oltre 1.500 km: euro 200 a passeggero».